

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2019, n. 1334

Esecuzione sentenza TAR Lecce n. 460/2016. Rettifica e aggiornamento degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Aree distinte con le p.lle 505 e 506 del Fig. 8 del comune di Carovigno (BR).

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, Prof. Alfonsino Piscichio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica, confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la Legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 *"Norme per la pianificazione paesaggistica"* disciplina il procedimento di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale e, in particolare, l'art. 2 co. 8 prevede che: *"(...) L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale"*;
- in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, l'Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141 bis; in particolare l'Accordo all'art. 3 co. 2 stabilisce che:

"Presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR oggetto del presente Accordo sono, su richiesta motivata di una delle parti per le lettere a, b, c, d:

 - a) Le attività di monitoraggio dell'Osservatorio di cui all'art. 4 della LR 20/2009 co. 3 lett. e) il quale "attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all'articolo 1";*
 - b) L'attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti di cui all'art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all'art. 100 per i Piani adeguati al PUTT/P;*
 - c) La richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni come previsto dall'art. 104 delle NTA;*
 - d) L'entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al comma 1.*
 - e) Il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non superiore a cinque anni."*
- con Deliberazione n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- l'art. 104 "Aggiornamento e revisione" delle NTA del PPTR prevede:
 - "1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR*
 - 2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell'art. 2 co 8. della LR 20/2009. In particolare, se le modifiche riguardano:*

- a) *i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede;*
 - b) *i Decreti Ministeriali di cui all'art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al Comitato Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con D6R che si esprime con parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti;*
 - c) *gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il Ministero.*
3. *Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell'Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; (...);*

CONSIDERATO CHE:

- con ricorso n. 1594 del 2015 presentato presso il TAR di Lecce è stato proposto l'annullamento della delibera G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013, di adozione, e della delibera G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23 marzo 2015), di approvazione definitiva del PPTR, per quanto di specifico interesse delle aree di proprietà delle ricorrenti site nel comune di Carovigno, località Santa Sabina, meglio individuate in ricorso;
- con Sentenza del TAR Lecce n. 460/2016 è stato accolto il ricorso presentato dichiarandolo in parte fondato e in parte inammissibile;
- in esecuzione della citata Sentenza deve essere, in definitiva, esclusa la qualificazione come bosco dell'impianto arboreo in esame, per il carattere monoculturale, per l'estraneità della specie arborea all'identità del territorio, per il notevole degrado delle piante nonché per l'inidoneità ad autorigenerarsi dell'ecosistema considerato;
- con nota del 22/11/2018 è stata chiesta l'esecuzione della sentenza TAR Lecce n. 460/2016 attivando la procedura di cui all'art. 104 delle NTA del PPTR;
- con nota del 14/01/2019, trasmessa con PEC in pari data, il Comune di Carovigno ha trasmesso l'istanza del 22.11.2018, acquisita al prot. n. 29980 in pari data, con cui è stata chiesta l'esecuzione della sentenza attivando la procedura di cui all'art. 104 delle NTA del PPTR;
- con nota prot. n. AOO_145/002570 del 28/03/2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR l'avvio della procedura di esecuzione della sentenza, proponendo la rettifica del BP Boschi relativamente alle p.lle 505 e 506 del Fg. 8 del comune di Carovigno (BR);

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 104 co. 2 lettera a) delle NTA del PPTR, la Regione con nota prot. n. AOO_145/ 002570 del 28/03/2019 ha comunicato l'avvio della procedura di esecuzione della sentenza al Comune interessato e al MiBAC, Direzione Generale e Segretariato Regionale e che non sono stati comunicati dal MiBAC motivi ostativi nei trenta giorni successivi a tale invio, determinando pertanto la conferma degli stessi esiti;

RITENUTO NECESSARIO dare esecuzione alla sentenza e conseguentemente aggiornare gli elaborati cartografici del PPTR, anche ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR, dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell'art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto.

“Copertura Finanziaria ai sensi del D.lgs 118/2011”

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

l'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della stessa ai sensi della L.R. 4.2.1997, n.7 art. 4 comma 4 lett. d).

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** tutto quanto premesso, considerato e ritenuto nel presente atto;
- **DI APPROVARE** l'esecuzione della Sentenza del TAR Lecce n. 460/2016 comportante la rettifica degli elaborati cartografici del PPTR anche ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR e conseguentemente l'aggiornamento degli stessi elaborati, relativamente alle p.lle 505 e 506 del Fg. 8 del comune di Carovigno (BR);
- **DI DARE ATTO** che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP;
- **DI DARE MANDATO** alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere al recepimento della Sentenza del TAR Lecce n. 460/2016 negli elaborati vettoriali del PPTR in formato shape file - WGS/84 33N entro trenta giorni dall'approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it;
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al MIBAC Direzione Generale, al Segretariato Regionale e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE